

COMUNE DI S. PIETRO CLARENZA

PROVINCIA DI CATANIA

Cod. Fisc. 80008250872

APPROVATO DON DEUBERA

DI C.C. J. 33 DEC 26-5-19PX

VISTATA DAL CORECO- SEPIONE

CENTRALE- IL 87-19PX CON

DECISIONE N. 7625

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA
PROV. DI CATANIA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

E DEL COMMERCIO ITINERANTE

TITOLO I°

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare la gestione del mercato settimanale così come individuato nel successivo art. 3 ed il commercio in forma itinerante.

ART. 2 MERCATI ESISTENTI

Nell' ambito del territorio del Comune di S. Pietro Clarenza attualmente e= siste un solo mercato settimanale:

1) Mercato del Mercoledì - Via Risorgimento - che ha una superficie complessiva di mq. 1000 circa, meglio individuata nella planimetria allegata autorizzato con delibera di G. M. n° 360 del 07/10/1986.

ART. 3 SUDDIVISIONE DELL' AREA MERCATALE

L' area dei mercati è suddivisa nei seguenti settori:

- a) Settore alimentare (Tabb. I II V VI VII) nº 6 posteggi
- b) Settore non alimentare (Tabb. IX X XII XIV).n° 30 posteggi
- c) Area riservata ai produttori agricoli. nº 4 posteggi

ART. 4 AREE RISERVATE AI PRODUTTORI AGRICOLI

Il 10% dei posteggi è riservato ai produttori agricoli che esercitano l' attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all' art. 2135 del C. C. e di cui alla Legge 09/02/1963, n° 59.

Restano salvi i posteggi finora assegnati.

DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi di ciascun settore merceologico sono delimitati da strisce e numerati, le dimensioni restano quelle già precedentemente autorizzate.

Gli spazi saranno intervallati tra di loro da un passaggio di ml.0,50 con assoluto divieto di occuparlo anche temporaneamente.

ART. 6

MODALITA' DI CONCESSIONE DELO POSTEGGIO

La concessione del posteggio é strettamente connessa al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.2 comma 3°, lett.b) della legge regionale n°18/95 e conseguentemente non può essere ceduta ad altri, a nessun titolo, tranne nei casi di cui al successivo art.7.

ART. 7

SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

- 1 Stante la stretta connessione tra autorizzazione e posteggio, la concessione del posteggio é trasferita automaticamente al soggetto che abbia acquistato od ottenuto in gestione l'azienda commerciale relativa e sia in possesso della autorizzazione commerciale.
- Nei casi di subingresso la durata della concessione nei confronti del subentrante resta quella prevista per il dante causa. Delib.C.C. N°50 del 13/11/00

ART. 8

ORARIO DI VENDITA

L'orario di vendita nei mercati settimanali é determinato dal Sindaco.

Dopo le ore otto non é più consentita l'occupazione del posteggio da parte del titolare e l'assegnazione avverrà a sorteggio, ai sensi dell'art.8, comma 7°, della L.nº18/95.

Entro un'ora dell'orario di chiusura l'area del mercato dovrà essere lasciata libera da ogni sorta di occupazione sul suolo, ivi compreso qualsiasi rifiuto, esclusi i sacchetti a perdere di cui al successivo art.16 che andranno depositati negli appositi contenitori collocati nelle adiacenze dell'area mercatale.

ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Competente al rilascio della concessione del posteggio, nei casi previsti dalla Legge, è l'Ufficio Commercio e P.M., il quale è, altresì, competente a promuoverne la sospensione e la revoca in conformità alla legge n° 18/1995.

L' Ufficio Commercio e P.M. per ogni rilascio di autorizzazione comunica allo Ufficio Tributi del Comune i suddetti rilasci, precisando la superficie, l'ubicazio= e le caratteristiche, ai fini della riscossione delle relative tasse.

L' Ufficio Tributi dovrà curare la stipula dei relativi contratti di concessio= ne dei posteggi che avranno durata decennale.

ART.10

ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DEL MERCATO

La disciplina, l'organizzazione, la direzione in loco, nonchè la sorveglianza del mercato è affidata all' Ufficio di Polizia Municipale, il quale deve tenere un apposito registro di tutti i posteggi rilasciati, suddivisi per settore merceologico.

Lo stesso registro comprenderà anche una sezione relativa alla registrazione delle presenze dei soggetti che si presentano al mercato, indipendentemente che ab= biano la titolarità oppure ottengano l'assegnazione provvisoria del posto.

ART.11

PRESENZE ED ASSENZE SUL MERCATO

Gli assegnatari dei posteggi possono accedere nel mercato con un anticipo di novanta minuti rispetto all' inizio delle vendite.

Dopo l'inzio di vendita fissato per le ore 8.00 se l'operatore non è presente sul suo posteggio, questi viene considerato assente e pertanto il posto verrà assemanto temporaneamente fra gli operatori non concessionari secondo i criteri di cui al seguente art. 12.

CRITERI PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA (art.8,c.7°,L.R.n°18/95)

Nel caso in cui il titolare non si sia presentato sul posto assegnato prima dell'inizio delle operazioni di vendita, il posto sarà assegnato, solo per quel giorno, tramite sorteggio tra i richiedenti che siano residenti o meno nel Comune, in possesso di regolare aut. qualunque sia la Tab. merceologica autorizzata Il Sorteggio dovrà essere effettuato in presenza dei rappresentanti di categoria e del Segretario Comunale o suo delegato.

Qualora non vi fosse nessuno in possesso di autorizzazione per tale settore il posto non verrà assegnato.

Nel caso di assenza temporanea del titolare il posto sarà assegnato secondo le modalità di cui all'art.13, c.3°, della L.R. $n^{\circ}18/1995$.

ART. 13

CAMBIO POSTEGGIO

Qualora il titolare del posteggio adoperi per la sua attività un autoveicolo attrezzato come punto vendita e la superficie concessa sia insufficiente, ha diritto che venga ampliato,o se possibile, che gli venga concesso, se disponibile, altro posteggio più adeguato.

Qualora nel mercato esistano posteggi liberi da assegnare, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno il essi, é accolta solo se alla data si presentazione della domanda. da effettuarsi con lettera raccomandata, non risulti essere stata presentata alcuna richiesta di inicio attività per lo stesso posteggio.

In caso di concomitanza tra domande di cambio posteggio e demande di nuova autorizzazione, prevale la domanda di nuova autorizzazione.

Non é consentito nessun cambio di posteggio derivante da accordi fra gli assegnatari.

TITOLO IIº

DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO

ART. 14

ESIBIZIONE DOCUMENTAZIONE

L'esercente deve esibire a richiesta degli agenti della forza pubblica i seguenti documenti:

- 1) Autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
- 2) Ricevuta di pagamento della TOSAP.

ART. 15

USO DEL POSTEGGIO

Nell'ambito dello stesso mercato nessun commerciante può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, salvo i casi previsti dall'art.13, comma 5°, della L.R. n°18/95.

L'operatore commerciale può porre in vendita tutti i prodotti rientranti nelle tabelle merceologiche autorizzate nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie o di altra natura.

ART. 16

PULIZIA DEL POSTEGGIO

E' fatto divieto gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di ogni genere.

Questi devono essere depositati in appositi sacchi a perdere, di cui devono munirsi gli operatori e depositati negli appositi contenitori collocati nelle adiacenze dell'area mercatale.

ART. 17

USO DEI VEICOLI

E' fatto obbligo ai venditori ambulanti di tenere i propri veicoli entro lo spazio loro assegnato.

Durante l'orario di vendita é vietata la circolazione all'interno del mercato di tutti i veicoli. Fanno eccezione i mezzi del la Forza Pubblica, dei VV.FF. e le ambulanze.

E' fatto divieto tenere nelle corsie pedonali carrelli o altro con esposizione di merce che possa ostacolare il normale transito al pubblico.

CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE

Il banco di vendita e le relative merci esposte devono essere contenute entro lo spazio assegnato ed entro le linee di demarcazione.

Le merci devono essere esposte all'altezza minima di cm.50, e l'eventuale copertura del banco deve essere di almeno mt.2,50 dal suolo.

Ai soli venditori di calzature, casalinghi, piante e fiori, ferramenta, macchine agricole e animali vivi da cortile, é consentita l'esposizione a terra della merce sempre nell'ambito dell'area assegnata.

E' fatto divieto appendere lungo il bordo esterno della copertura capi di abbigliamento o altra merce che possa costituire pericolo o molestia ed ostacolare il normale transito del pubblico.

Tutti i venditori devono osservare l'allineamento dei banchi di vendita sulla parte frontale; tale disposizione deve essere osservata anche da coloro che effettuano la vendita con automezzo.

ART. 19

AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercato, é fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

I venditori di dischi e musicassette, per lo svolgimento della loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori, né il pubblico.

ART. 20

CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO

La vendita di generi alimentari é sottoposta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria da effettuarsi sia nei locali di deposito, sia sui mezzi usati per il trasporto. Gli esercenti di tale commercio, i loro collaboratori, nonché i dipendenti devono essere muniti di libretto sanitario, sottoporsi a tutti i controlli periodici, indossare un camice e un copricapo di colore chiaro, ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalla competente autorità sanitaria, nonché previste dall'ordinanza ministeriale del 26.06.1995.

E' fatto divieto agli acquirenti ed alle persone non espressamente autorizzate e non munite di libretto sanitario di toccare i suddetti generi alimentari.

Sullo stesso banco non é ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari ad eccezione degli oggetti abbinati a dolciumi ed agli alimenti confezionati.

A fianco degli operatori che commerciano prodotti alimentari non potranno essere collocati operatori che vendono prodotti incompatibili con il settore alimentare, quali animali vivi, concimi, fitofarmaci, fiori e piante, ecc....

ART. 21

LIMITAZIONI E DIVIETI PER MOTIVI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARI

- 1) L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande sulle stesse aree, devono essere effettuati nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.
- 2) Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche.
- 3) Qualora l'attività di cui al 2° comma sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.
- 4) Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, quali i surgelati, congelati, o refrigerati, é consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica oppure se é garantito il funzionamento dell'impianto di conserva-

zione del prodotto, oppure se esercitata con l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.

5) E' vietato esercitare il commercio su aree pubbliche di carne fresca di qualsiasi specie, compresi i prodotti ittici, se il posteggio nel quale si svolge tale attività non é collegato alla rete idrica, fognaria ed elettrica.

In alternativa a tale collegamento é consentito commercializzare detti prodotti utilizzando un veicolo che deve avere le caratte-ristiche stabilite dal Ministero della Sanità.

- 6) L'esercizio del commercio in forma itinerante di carni fresche di qualsiasi specie di animali, compresi i prodotti ittici, é vietato se non viene effettuato con veicoli e secondo le modalità stabilite dal Ministero della Sanità.
- 7) Il commercio su aree pubbliche di animali vivi, é ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di Polizia Veterina-ria e di tutela della specie posta in vendita.

Non può essere fatto se, nello stesso posteggio od in quelli immediatamente adiacenti, si vendono o si somministrano prodotti alimentari.

- 8) Ai sensi dell'art.7, comma 8°, della L. n°112/1991 é vietata la vendita dei seguenti prodotti:
- a) latte sfuso (tranne quello confezionato);
- b) il pane comunque confezionato;
- c) le bevande alcooliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.; d) armi, esplosivi e preziosi.

ART. 22

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI SU AREE PUBBLICHE

La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuatas su aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla Legge 30.04.1962, n°283 e relativo regolamento di esecuzione, nonché dell'ordinanza ministeriale del 26.06.1995.

Pertanto, per le installazioni mobili e per le relative attrezzature é necessaria ed indispensabile l'autorizzazione sanitaria, mentre i soggetti addetti alle vendite ed alla somministrazione devono essere muniti di libretto sanitario aggiornato.

E' vietata la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

ART. 23

PUBBLICITA' DEI PREZZI

I commercianti di generi alimentari e di prodotti di cui alla tab.IX^ a norma dell'art.59 del D.M. 4 agosto 1988, n°375, sono tenuti ad applicare, su detti generi esposti per la vendita, i cartellini indicativi dei prezzi.

ART. 24

NORME DI COMPORTAMENTO

Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono:

- 1) esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti;
- 2) tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori;
- 3) rispettare tutte le disposizioni impartite dagli agenti di po-lizia e dagli incaricati del Comune:
- 4) devono adempiére a tutte le disposizioni di carattere igienicosanitario e amministrativo;
- 5) curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate.

ART. 25

ATTI DANNOSI NEL MERCATO

I venditori ambulanti devono avere cura di non danneggiare le piante, e la pavimentazione del posto loro assegnato. E', altresì, vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche o comunque ingombrare lo spazio adiacente ad esse.

Nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento. I contravventori, oltre alle misure disciplinari, dovranno risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.

ART.26

RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale non é responsabile dei danni causati a terzi dai concessionari del posto di vendita, nonché per furti o incendi che si dovessero verificare nel mercato.

TITOLO IIIº

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 27

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE

L'esercizio del commercio in forma itinerante deve avvenire secondo le seguenti prescrizioni:

- a) Di norma viene svolto su tutte le aree pubbliche:
- b) La vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito dal Sindaco;
- c) La sosta non può avere una durata superiore a 60 (sessanta) minuti, dopodiché l'esercente dovrà spostarsi per almeno ml.400 (quattrocento) e nello stesso giorno il commerciante non può ritornare nel posto dove ha sostato in precedenza.
- d) Devono essere utilizzati autoveicoli appositamente attrezzati ed in regola con le norme igieniche e con il codice della strada;
- e) E' fatto divieto effettuare richiami con apparecchi fonografici in tutto il territorio comunale:
- f) L'area utilizzata per la sosta dovrà essere libera da rifiuti di qualsiasi natura.

- a) Mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
- b) Mancato rispetto dell'obbligo di tenere sgombra e pulita l'area pubblica al termine della giornata lavorativa;
- c) Mancato utilizzo del posteggio per un tempo complessivamente superiore a tre mesi di ciascun anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare. I suddetti tre
 casi dovranno essere tempestivamente comunicati e documentati alla
 Amministrazione Comunale da parte dell'interessato nel più breve
 tempo possibile.

SOSTITUZIONE DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, sentita la Commissione di mercato.

Il titolare a cui é stata revocata la concessione del posteggio per i motivi di cui al comma 1, ha diritto ad ottenere un altro posteggio di uguali dimensioni.

In attesa di ottenere il nuovo posto, l'operatore commerciale può continuare, in via provvisoria, l'attività su un'area pubblica idonea a soddisfare le sue necessità, rispettando tutte le limitazioni e divieti stabiliti per motivi di polizia stradale, igienico sanitaria e di pubblico interesse.

ART. 32

PROCEDURA PER LA DECADENZA DEL POSTEGGIO

In conformità a quanto stabilito dalla Legge 07.08.1990, n°241 tutti i provvedimenti di decadenza della concessione del posteggio devono essere preceduti dalla previa contestazione all'interessato dell'addebito, ovvero dei motivi che inducono all'adozione del provvedimento previsto, assegnando un termine di gg.15 per le deduzioni.

Dopo che é stata accertata e convalidata la violazione di cui all'art.30, la decadenza della concessione del posteggio opera automaticamente e deve essere immediatamente comunicata all'interessato.

La decadenza della concessione del posto, comporta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art.5, comma 2°, della Legge n°112/91.

ART. 33

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Ai venditori che trasgrediscono alle norme sulla disciplina del commercio o che si rendano colpevoli di frodi o sofisticazioni previste da leggi o regolamenti vigenti, potrà essere applicata l'esclusione dal mercato e dalle zone di vendita per un tempo determinato o in via definitiva.

L'allontanamento a tempo determinato o definitivo potrà essere applicato anche ai trasgressori del presente regolamento, secondo la gravità dell'infrazione commessa, fermo restando quanto stabilito dal precedente art.32.

ART. 34

SANZIONI

Quando la legge non disponga altrimenti, le violazioni al presente regolamento seguono le procedure previste dall'art.106 e dall'art. 107 del T.U.L.C.P. n°383/1934, dalla legge 24.11.1981, n°689, dalla legge 01.03.1995, n°18 e dalla legge reg.le 08.01.1996, n°2.

TITOLO V°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 35


NORMA DI RINVIO

Per quanto previsto dal presente regolamento si applicano le norme della L.R. nº18/95, della L. nº112/91, del D.M. nº248/93, nonché eventuali norme che saranno, di volta in volta, emanate dalla Regione e tutte le altre disposizioni di legge in materia.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il 16° GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO COMUNALE e, contestualmente, sono abrogate le norme regolamentari, noncné i relativi atti emanati dal Sindaco di attuazione di tali norme regolamentari, incompatibili con il presente Regolamento.

1.../.../.../



Inizio Mercato

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA PROVINCIA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N° 17 del 31.07.2014

ORIGINALE

OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina del mercato settimanale e del commercio itinerante. Approvazione modifica.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno trentuno del mese di luglio alle ore diciotto e minuti dieci nella sala comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta di inizio disciplinata dalla L.R. N° 9 del 06.03.1986, in sessione ordinaria ed urgente, prevista dall'art.47 O.EE.LL vigente, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art.48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

	COGNOME NOME	P	A		COGNOME NOME	P	A
1	SOMMA DOMENICO MARCELLO	X		9	PAPPALARDO GIOVANNA	х	
2	CHIARENZA AGATA	x		10	PATANE' ORAZIO		Х
3	CRUPI ONOFRIO ORAZIO	x		11	LA PINTA DOMENICA		X
4	TOMASELLO LUCIANO	х		12	CHIARENZA ESTER	x	
5	POMA CONCETTO	х		13	DISTEFANO VINCENZO	x	
6	PULVIRENTI ROSA	х		14	CIRANNA ANTONINO		х
7	COSTANZO PELLEGRINO CECILIA		Х	15	SAPIENZA MARIA ELENA	Х	
8	RAPISARDA GIUSEPPE		х				

Risultato legale, ai sensi dell'art.30 della L.R. 06.03.1986, n°9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza SOMMA DOMENICO MARCELLO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Partecipa il SEGRETARIO DEL COMUNE DOTT.SSA LOREDANA PATTI La seduta è pubblica

Ai sensi dell'art.184-ultimo comma - dell'Ordinamento Regionale EE.LL. vengono scelti gli scrutatori nelle persone dei consiglieri: Pappalardo Giovanna, Pulvirenti Rosa, Chiarenza Ester

PROPOSTA

OGGETTO: Regolamento Comunale per la disciplina del mercato settimanale e del commercio itinerante -modifica.

Il Comandante la P.L.

Vista la legge 28/03/91, nr.112 "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", **Viste** le leggi regionali 01/03/1995, nr.18 e 08/01/1996, nr.2 "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche e disposizioni integrative e modifiche della l.r. 01/03/1995, nr.18 "; **Visto** il D.leg.vo 18/08/00, n. 267 "Testo Unico sugli EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Sentito l'assessore al commercio;

Ritenuto di modificare il Regolamento Comunale per la disciplina del mercato settimanale e del commercio itinerante aggiungendo l'articolo **6 bis**

Articolo 6 bis Tariffe per la concessione del suolo pubblico

- 1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti.
- 2. Le autorizzazioni per l'attività di vendita di merci al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, comportano, necessariamente, il rilascio di un'autorizzazione per la concessione per l'occupazione di suolo pubblico, secondo le seguenti modalità:
- a) **posteggi di durata decennale**: concessione con pagamento per anno solare secondo le tariffe vigenti nell'anno e regolarmente adottate dal competente organo;
- b) **posteggi temporanei**: concessione con pagamento calcolato, tenendo conto delle zone entro cui ricade l'occupazione, la durata e quanto altro previsto dal regolamento comunale relativo alla tassa di occupazione suolo pubblico (TOSAP)
- 3. Il rilascio della "Concessione" avviene in carta legale previo pagamento della relativa <u>Tassa di occupazione calcolata</u>, in base al regolamento TOSAP entro il mese di gennaio di ogni anno, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione che può, con proprio atto prorogare il termine entro il mese di aprile e comunque entro il termine concesso per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 4. Il pagamento per l'occupazione deve essere effettuato in tempo utile per il successivo rilascio delle concessioni.
- 5. Non possono essere effettuate occupazioni di suolo pubblico senza la prescritta concessione.
- 6. Oltre al pagamento del canone di occupazione, permanente o temporaneo, si dovrà corrispondere anche la tariffa giornaliera di smaltimento rifiuti che dovrà essere calcolata in base a tariffa giornaliera di smaltimento rifiuti così come disposto dalle vigenti disposizioni di legge, che ammonta ad __€ 2,00 (due/00)___ per i comuni con una popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
- 7. In caso di mancato pagamento, del tributo comunale, si avvierà il procedimento di ritiro della concessione di occupazione. Ciò verrà comunicato all'ufficio commercio affinché sia avviato l'iter per il ritiro del titolo abilitativo.

- 8. In caso di mancato pagamento della tassa per occupazione temporanea secondo le previste modalità, al soggetto verrà inibito lo svolgimento dell'attività per un periodo non superiore a 2 anni dall'anno del non adempimento.
- 9. Ogni rilascio di autorizzazione permanente o temporanea verrà tempestivamente comunicata con nota formale all'ufficio tributi per i successivi adempimenti di competenza.
- 10. In caso di sub ingresso dovrà essere puntualmente comunicato il periodo di durata dell'occupazione di suolo pubblico e il nominativo/i del soggetto/i subentrante.

Articolo 14 del regolamento comunale per la disciplina del mercato settimanale

- 1) Autorizzazione alla vendita su aree pubbliche
- 2) Ricevuta di pagamento della TOSAP

Aggiunta modifica: 3) Ricevuta di pagamento del pagamento della tassa giornaliera di smaltimento rifiuti.

Sostituire l'art.34 come segue:

Sanzioni

In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'art.15 della *L.R.* 2/96)

- 1. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 ad euro 1.550,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione o non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.
- 2. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,30 ad euro 516,50 chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse.
- 3. Chiunque eserciti il commercio su area pubblica con l'esposizione e/o vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 1.550,00 e con la confisca di tutti i prodotti non compresi nell'autorizzazione.
- 4. Chiunque occupi una superficie maggiore di quella concessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,65 a euro 258,30, fermo restando il recupero della T.O.S.A.P. sottratta in precedenza a tassazione
- 5. Per le sanzioni di cui al presente articolo l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è (l' UPICA L' UPICA) oggi Camera di Commercio comunica i casi di particolare gravità o di recidiva ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di sessanta giorni.
- 6 Chi esercita il commercio su area pubblica senza essere iscritto al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, è punito con la sanzione amministrativa da euro 258,30 a euro 2.582,30.
- 6 bis. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge, nel caso di ripetute infrazioni dello stesso genere, si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo.
- 7. Agli effetti del comma 1 non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.

- 8. Agli effetti dei commi 1 e 3 una copia del processo verbale redatto per l'effettuazione del sequestro è immediatamente trasmessa, con qualsiasi mezzo, alla Camera di Commercio.
- 9. Agli effetti dei commi 1 e 3 nei casi in cui è previsto che si proceda *alla vendita o alla distruzione delle merci* sequestrate o confiscate, esse sono distrutte qualora siano valutate dalla Camera di Commercio di valore non superiore a euro 2.582,30. Equivale alla distruzione delle cose la devoluzione di esse a fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti aventi o meno personalità giuridica che perseguono tali fini.

10. Agli effetti del comma 5 la valutazione dei casi di particolare gravità e di recidiva avviene con riferimento alle infrazioni sanzionate con provvedimento divenuto esecutivo. La valutazione è effettuata dalla Camera di Commercio. I provvedimenti riguardano la sola autorizzazione interessata dal provvedimento.

ott. Pappalardo Antonio D.)



COMUNE DI S. PIETRO CLARENZA

Provincia di Catania

c.propo .deliberazione f.:parere determinazione

S. Pietro Clarenza lì:

OGGETTO: Regolamento Comunale per la d commercio itinerante –modifica.	lisciplina del mercato settimanale e del
 Per quanto concerne la regolarità tecnica Si esprime parere favorevole 	
S. Pietro Clarenza lì: <u>26</u> /06/2014	IL Comandante a P.L. Dott. Pappalardo Antonio D.
2. Per quanto concerne la regolarità contabile	
S.Pietro Clarenza lì IL R	ESPONSABILE DELLA RAGIONERIA Rag. Angela Privitera
3. Per quanto concerne la copertura finanziaria a n°267/00, la spesa relativa alla proposta di de complessiva di €è da imputarsi al codice	eterminazione di cui all'oggetto per la somma cap"
VARIAZIONE € STANZ. RISULTANTE € IMPEGNI ASSUNTI € DISPONIBILITA' € IMPEGNO COL PRESENTE € DISPONIBILITA' RESIDUA €	
S.Pietro Clarenza lì	IL RAGIONIERE CAPO Rag. Angela Privitera
VISTO: per quanto di competenza	

IL SOTTOSCRUTTO CONSIGLIENS CRUPI ONOFMO OMBIO
PRESEMA IC SEGUENTO EHENDATENTO:
ANDARDOT. AL COPPER 6 SECONDA RICA.
- DOPO LA PAROLA RIFIUTI SOSTITUIRE COMO SOGLO:
"
"
O LEE DISCIPLINATA DAL REGOLITEMO TARI"

Polete di Regeliria Joan I

DEPOSITATION WELLA PREDUTA MEL 31.7.2014

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA Seduta consiliare del 31/7/2014

Il Presidente introduce il punto 3) all'ordine del giorno recante "Regolamento comunale per la disciplina del mercato settimanale e del commercio itinerante – approvazione modifiche".

E' presente il Responsabile del Settore di polizia municipale dott. Pappalardo.

Il Vice Presidente procede a dare lettura della proposta di deliberazione.

Alle ore 20:20 il consigliere Poma si allontana dall'aula.

Consiglieri presenti: 10.

Relazione sulla proposta il Sindaco dicendo che in relazione ai costi del nuovo piano di intervento è stata ravvisata la necessità di rivedere la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti anche con riferimento alle attività di vendita su aree pubbliche, per evitare che i relativi costi finiscano col gravare sui restanti cittadini.

Interviene il competente Responsabile, estensore della proposta, per illustrare nel dettaglio le proposte di modifica della disciplina regolamentare.

Interviene il consigliere Crupi comunicando il deposito di una proposta di emendamento alla proposta . Procede a dare lettura dell'emendamento che recita "al comma 6 seconda riga dell'art. 6 bis dopo la parola rifiuti sostituire con "come disciplinata dal regolamento TARI" e alla consegna al segretario comunale, per l'allegazione al presente verbale.

Il consigliere Crupi continua dicendo che forse sarebbe il caso di apportare altre modifiche ravvisando un possibile contrasto tra le proposte di modifica e altri articoli del regolamento nel testo vigente.

Il Presidente invita il responsabile dott. Pappalardo a dare lettura degli articoli rispetto ai quali si ravviserebbe il possibile contrasto. Il dott. Pappalardo dà lettura dei vari articoli e spiega che in realtà non c'è contraddizione tra le varie parti ma c'è una serie di rinvii ad altre leggi.

Interviene nuovamente il consigliere Crupi sollevando il problema dello scarso numero di autorizzazioni di tipo C rilasciate dal Comune .

IL Comandante dice che il commercio ambulante di tipo itinerante è soggetto a restrizioni, ad es. la sosta non può essere superiore ad una certa durata. Molti comuni poi stanno introducendo divieti a questo tipo di commercio all'interno del centro storico.

Il Sindaco dice che si provvederà con un'apposita ordinanza per regolamentare attività di vendita ambulante.

Interviene il consigliere Di Stefano per dire che i comuni, che hanno introdotto particolari divieti, hanno però istituito delle aree in cui il commercio è consentito, le cd. Aree mercatali riservate ai produttori agricoli ad esempio.

Interviene nuovamente il consigliere Crupi dicendo che, stante le poche autorizzazioni di tipo C rilasciate dal Comune, la maggior parte di questi venditori è abusiva. Quindi non sarebbe neanche necessaria un'ordinanza perché sono abusivi a tutti gli effetti.

Entra in aula la consigliera Chiarenza Ester alle ore 20:39.

Consiglieri presenti: 11.

Interviene il consigliere Di Stefano chiedendo secondo quali criteri è stata quantificata al tassa giornaliera per il servizio rifiuti.

Risponde il Sindaco dicendo che la legge fissa dei parametri ed è stata quantificata nell'importo minimo.

Replica il consigliere Di Stefano dicendo che a suo avviso dovrebbero fissarsi aliquote differenziate anche in base al tipo di attività commerciale a e ai rifiuti prodotti, e all'adesione o meno alla raccolta differenziata.

Alle ore 20:43 esce dall'aula il consigliere Rapisarda.

Consiglieri presenti: 10

Il consigliere Di Stefano continua dicendo che secondo lui l'importo di 2 euro è troppo basso e che occorrerebbe una disciplina differenziata.

Interviene il consigliere Crupi dicendo che la delimitazione delle aree rischia di creare dei veri e propri mercati rionali, con concentrazione di venditori in quelle aree. E' una cosa da valutare adeguatamente.

Interviene il Sindaco dicendo che per la zona del centro storico si interverrà con apposita ordinanza.

Indi, esauriti gli interventi il Presidente pone in votazione l'emendamento depositato.

Consiglieri presenti: 10

Astenuti: 1 (Chiarenza Ester)

Favorevoli: 9 Contrari: 0

L'emendamento è approvato.

Si passa alla votazione della proposta di deliberazione come sopra emendata.

Astenuti:0 Favorevoli: 10 Contrari:0

La proposta è approvata.

Infine su richiesta del Sindaco si passa alla doppia separata votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità che riporta il seguente esito.

Astenuti: 0 Favorevoli: 10 Contrari:0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta in oggetto;

Udita la relazione;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Visto il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto comunale;

A seguito di votazione resa per alzata di mano come sopra riportata;

DELIBERA

DI APPROVARE l'emendamento alla proposta di deliberazione nel testo allegato;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione in oggetto come emendata;

DI DICHIARARE, previa separata doppia votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE					
CHARENZA AGATA O SOMMA DOMENICO M.	DOTT. SEALOREDANA PATTI					
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale al	dal e vi rimarrà fino					
CERTIFICATO DI PUB	BLICAZIONE					
Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo comune dal						
	SEGRETARIO COMUNALE					
LA PRESENTE DELIBERAZIONE:						
[] è divenuta immediatamente esecutiva il giorno sensi dell'art.12 comma 2 L.R. n°44/91	perché dichiarata tale ai					
[] diverrà esecutiva il giorno	e cioè trascorsi dieci giorni dalla negativa					
[] è divenuta esecutiva il giorno	perché dichiarata tale per itardo.					
Dalla residenza municipale lì,						

IL SEGRETARIO COMUNALE